



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO -  
FINANZIARIO**

NUMERO GENERALE <b>130</b>	<b>OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE NCC – APPROVAZIONE AVVISO DI RIAPERTURA E CONTESTUALE CONFERMA DELL'EFFICACIA DELLE ISTANZE GIÀ PRESENTATE – CRISTALLIZZAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PREMIALI.</b>
DATA <b>12/05/2026</b>	
NUMERO SETTORIALE <b>24</b>	

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **DODICI** del mese di **MAGGIO** nel proprio ufficio

**VISTI:**

- 1) lo Statuto Comunale;
- 2) il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 25.03.2022, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2016;
- 4) il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), ed i suoi allegati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30.07.2025 per il periodo 2026/2028;
- 5) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), ed i suoi allegati, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 23.12.2025 per il periodo 2026/2028;
- 6) il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 46 del 23.12.2025;
- 7) il Decreto Sindacale n. 01 del 16.05.2023 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio economico finanziario alla Dott.ssa Viola Gheza;
- 8) il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.ed in particolare gli artt.107 e 109;
- 9) la Legge 241/1990;
- 10) il D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023;

**PREMESSO CHE:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 giugno 2025 il Comune di Borno ha approvato il Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (di seguito: "Regolamento NCC"), disciplinando le condizioni di accesso, i requisiti soggettivi e le modalità di assegnazione delle autorizzazioni disponibili nel contingente comunale.
- In esecuzione del citato Regolamento, con determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 01 del 07 gennaio 2026, è stato approvato e pubblicato il bando pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (di seguito: "bando originario").
- La disponibilità dell'autorizzazione in questione discende dal Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 40/2025 recante ripartizione del contingente provinciale tra i comuni bresciani, con assegnazione al Comune di Borno di n. 7 autorizzazioni, nonché dalla nota

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 12/05/2026 da Viola Gheza.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



prot. n. 13161/2025 del 16 dicembre 2025 della Provincia di Brescia, con cui è stata segnalata la disponibilità dell'autorizzazione già intestata alla ditta "omissis", oggetto di procedura concorsuale.

- Con atto prot. AGCM Reg. Uff. n. 0025697 del 19 Marzo 2026, acquisito al protocollo comunale n. 3276 del 20 Marzo 2026, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: "AGCM" o "Autorità") ha formulato, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 287/1990, una segnalazione indirizzata — tra gli altri — al Comune di Borno, in merito alle problematiche concorrenziali connesse ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni NCC.

**CONSIDERATO CHE** l'Autorità ha specificamente contestato la previsione, quale requisito di partecipazione al bando (e dalla norma Regionale), dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti presso la CCIAA di Brescia, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, L.R. Lombardia n. 6/2012; secondo l'AGCM, tale previsione introduce una compartimentazione territoriale idonea a limitare il numero di operatori partecipanti, in violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 49 TFUE, richiamando al riguardo:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2024, che ha sancito la necessità costituzionale di eliminare ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione nel settore NCC, richiamando espressamente la precedente sentenza n. 264/2013;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 264/2013, che ha dichiarato illegittima la norma regionale che imponeva la residenza nell'ambito territoriale come requisito di iscrizione al ruolo, qualificandola come "palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione";
- i propri precedenti segnalatori AS736/2010, AS683/2010, AS501/2009, AS2099/2025, costantemente orientati nel senso che è sufficiente, ai fini dell'accesso alla procedura, l'iscrizione al ruolo nazionale ex art. 6, L. n. 21/1992, ovvero l'iscrizione in analogo elenco di altro Stato UE;

### TENUTO CONTO CHE:

- L'Amministrazione comunale ha ritenuto di non attendere l'esito della procedura originaria già avviata, ma di intervenire preventivamente — in ossequio ai principi di buon andamento e legittimità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. — adeguando il quadro regolamentare prima della definizione del procedimento comparativo;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 aprile 2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, è stata approvata la modifica all'art. 8, comma 1, lett. e), del Regolamento NCC;
- La disposizione, nel testo previgente, richiedeva quale requisito di partecipazione l'iscrizione al "ruolo provinciale" presso la CCIAA di Brescia mentre, nel testo novellato, il requisito dell'iscrizione al ruolo provinciale è stato scisso in due momenti distinti e funzionalmente diversi:
  - (i) fase di partecipazione al bando: requisito soddisfatto già dall'iscrizione al ruolo nazionale ex art. 6, L. n. 21/1992, ovvero dall'iscrizione in analogo elenco di altro Stato membro UE, in piena conformità ai principi concorrenziali e al dictum dell'AGCM;
  - (ii) fase di rilascio dell'autorizzazione: l'iscrizione al ruolo provinciale della CCIAA di Brescia rimane obbligatoria, in ottemperanza all'art. 25, comma 2-bis, L.R. n. 6/2012, che conserva efficacia cogente e che il Comune non ha autonoma potestà di derogare;
- La DCC n. 6/2026 ha altresì confermato — con scelta deliberata e motivata — che i criteri premiali già previsti dal Regolamento e dal bando originario restano invariati, in quanto giudicati "non escludenti, proporzionati e non discriminatori"; ha demandato al Responsabile del Servizio l'adeguamento del bando e delle procedure in corso;

**CONSIDERATO CHE** la riapertura dei termini di un bando già pubblicato, a seguito di una modifica sostanziale del quadro regolamentare presupposto, non costituisce revoca del bando

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 12/05/2026 da Viola Gheza.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



originario né caducazione degli atti già compiuti. Rappresenta una misura di autotutela procedimentale tipica, espressione del potere di revisione endoprocedimentale riconosciuto all'amministrazione, coerente con il principio di legalità e con l'obbligo di condurre le procedure comparative su basi normative valide ed aggiornate;

### TENUTO CONTO CHE:

- il presupposto logico-giuridico è incontestabile: la modifica dell'art. 8, comma 1, lett. e), del Regolamento NCC ha mutato i requisiti soggettivi di partecipazione. Continuare la procedura sulla base della disciplina abrogata esporrebbe il Comune a vizi di illegittimità — per violazione di legge e di regolamento — con elevato rischio di annullamento giurisdizionale dell'intera procedura e dei titoli eventualmente rilasciati;
- Il principio del favor participationis — nella doppia declinazione di ampliamento della platea dei partecipanti e di interpretazione non restrittiva dei requisiti di accesso — è consolidato nel diritto amministrativo italiano e trova ancoraggio normativo in più disposizioni di rango primario:
  - art. 1, L. n. 241/1990: principi di economicità, efficacia, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa, che impongono di non restringere la partecipazione oltre il necessario;
  - art. 48, D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): il principio del risultato, declinato anche come massimizzazione della concorrenza, è il criterio interpretativo primario per le stazioni appaltanti; sebbene riferito all'evidenza pubblica contrattuale, esso esprime una ratio estensibile alle procedure comparative di assegnazione di titoli autorizzatori;
  - art. 41, Cost. e art. 49 TFUE: garanzia della libertà di iniziativa economica e di stabilimento, che il bando deve massimizzare, non contrarre;

### TENUTO CONTO CHE:

- sul piano giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che, nelle procedure comparative per l'assegnazione di titoli abilitativi, l'interpretazione delle clausole di accesso deve essere orientata alla massima apertura del mercato, privilegiando soluzioni che non restringano ingiustificatamente la platea degli aspiranti partecipanti anche in considerazione dell'espressione della Corte Costituzionale già ripresa nella nota AGCM che, con la sentenza n. 183/2024, ha cristallizzato in forma di "necessità costituzionale" il principio di apertura del mercato NCC, rendendo illegittime le barriere regolatorie prive di giustificazione adeguata.
- Nella fattispecie, la riapertura dei termini è la misura minima necessaria e proporzionata per dare effettività al principio del favor participationis in seguito alla modifica regolamentare: gli operatori che, al momento del bando originario, erano esclusi per carenza del requisito di iscrizione al ruolo provinciale, hanno ora la possibilità di partecipare in base alle regole corrette. Non riaprire i termini significherebbe perpetuare — pur a fronte di un regolamento ormai modificato — l'effetto escludente che il Consiglio Comunale ha deliberatamente eliminato;

**CONSIDERATO CHE** alla luce delle premesse s'intende altresì mantenere la validità delle domande già presentate a valere sul primario avviso di gara per i seguenti motivi:

- a) Tutela del legittimo affidamento. I soggetti che hanno presentato domanda nel termine originario hanno fatto affidamento sulla pubblicità del bando, rispettato le condizioni poste e instaurato un rapporto procedimentale con l'Amministrazione. La caducazione ex post di tali istanze — non imputabile ad alcun comportamento dei richiedenti, bensì alla sopravvenuta modifica regolamentare — violerebbe il principio di tutela dell'affidamento, corollario dei principi di buona fede oggettiva ex art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 (introdotto dalla L. n. 120/2020) e dell'art. 2 Cost. Tale principio è ricavabile anche dall'art.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 12/05/2026 da Viola Gheza.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)



## COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



- 21-nonies, L. n. 241/1990, che nel disciplinare l'annullamento d'ufficio considera l'affidamento del destinatario un limite all'esercizio del potere di autotutela;
- b) Continuità procedimentale ed economia degli atti. L'art. 21-octies, L. n. 241/1990, e il principio di conservazione degli atti giuridici (favor conservationis) impongono all'Amministrazione di preservare gli effetti degli atti già compiuti ove non incompatibili con la disciplina sopravvenuta. Nel caso di specie, le istanze presentate nel bando originario risultano pienamente compatibili con il nuovo quadro regolamentare: la modifica ha solo ampliato — non ristretto — i requisiti di partecipazione. Ne consegue che i soggetti ammissibili secondo il vecchio testo lo sono a fortiori secondo il nuovo;

**TENUTO CONTO CHE** in ragione delle considerazioni sopra riproposte i partecipanti al bando originario saranno pertanto ammessi di diritto alla fase valutativa dell'unica procedura comparativa, senza obbligo di ripresentare la domanda residuando alla commissione il compito di valutare le loro istanze insieme a quelle eventualmente pervenute nel nuovo termine, applicando il medesimo quadro regolamentare e la medesima griglia di punteggi, con l'effetto di garantire la parità di trattamento tra tutti i concorrenti;

**CONSIDERATO CHE** la soluzione tecnica più critica e rilevante sotto il profilo della parità di trattamento riguarda l'individuazione della data di riferimento per la valutazione dei requisiti premiali, tenuto conto che tale questione assume carattere strutturale con riferimento alla definizione dei criteri di partecipazione e premiali tra concorrenti abilitati a presentare domanda in momenti diversi e che, tra la pubblicazione del bando originario e la riapertura dei termini, intercorre un periodo — nel caso di specie, dall'inizio del 2026 al giugno 2026 — durante il quale soggetti terzi possono infatti aver maturato requisiti che al momento del bando originario non possedevano;

**TENUTO CONTO CHE** se la valutazione dei titoli premiali fosse effettuata con riferimento alla data di scadenza del nuovo termine, si verificherebbe una palese asimmetria di posizioni a danno dei partecipanti al bando originario:

- chi aveva presentato domanda nell'originario termine non poteva "procurarsi" requisiti premiali dopo la chiusura del bando originario (data di pubblicazione), non avendo la certezza che i termini sarebbero stati riaperti;
- chi presenta domanda solo nella finestra di riapertura ha avuto accesso a un lasso temporale più ampio per maturare i requisiti premiali (si pensi a certificazioni linguistiche, caratteristiche del veicolo, disponibilità della rimessa contrattualizzata);

**CONSIDERATO CHE:**

- tale asimmetria configura una violazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 3 Cost., nonché una distorsione della concorrenza procedimentale. La cristallizzazione della data di valutazione alla data di pubblicazione del bando originario neutralizza tale effetto distorsivo, assicurando che tutti i concorrenti siano valutati sulla base dei requisiti posseduti alla medesima data di riferimento, a prescindere dal fatto che abbiano presentato la domanda nel termine originario ovvero in quello di riapertura;
- tale soluzione non comprime in nulla la posizione dei nuovi partecipanti: costoro possono presentare domanda e accedere alla valutazione; ciò che non potranno fare è "retrodatare" l'acquisizione di requisiti maturati dopo la scadenza del bando originario. La regola è uguale per tutti: solo i requisiti posseduti entro la data di pubblicazione del bando originario concorrono alla formazione del punteggio premiale;
- Tale scelta discende altresì dall'esigenza — sistematica — di garantire l'unitarietà della procedura: non vi sono due bandi distinti, bensì un unico procedimento comparativo con due finestre di presentazione delle domande. L'unitarietà del procedimento implica l'unitarietà del momento di riferimento per la valutazione dei requisiti;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 12/05/2026 da Viola Gheza.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



### TENUTO CONTO CHE:

- Va esplicitamente dato atto della tensione normativa che la modifica regolamentare ha dovuto gestire. La L.R. Lombardia n. 6/2012, art. 25, comma 2-bis, prevede ancora l'iscrizione al ruolo provinciale come requisito per il rilascio dell'autorizzazione. Tale disposizione non è stata abrogata né modificata a livello regionale e — in attesa di un intervento legislativo regionale conforme ai principi costituzionali espressi dalla Corte Cost. n. 183/2024 — conserva efficacia cogente per gli enti locali lombardi;
- Il Comune di Borno ha correttamente operato un bilanciamento: ha rimosso il requisito dell'iscrizione al ruolo provinciale dalla fase di partecipazione (area di competenza regolamentare comunale, ove il vincolo non è imposto dalla norma regionale), ma lo mantiene nella fase di rilascio del titolo (ove la norma regionale lo impone espressamente). La scissione delle due fasi è tecnicamente ineccepibile e conforme all'interpretazione sistematica dell'AGCM nella segnalazione S5405/2026;
- Questa costruzione — partecipazione aperta, rilascio condizionato all'iscrizione al ruolo provinciale — determina che l'assegnatario che non sia in possesso dell'iscrizione al ruolo provinciale al momento dell'aggiudicazione avrà 90 giorni per acquisirlo, pena decadenza. Non si tratta di una barriera all'accesso al bando, ma di una condizione sospensiva del rilascio del titolo, conforme alla norma regionale e proporzionata allo scopo;

### VISTI:

- L. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro autoservizi pubblici non di linea), artt. 5, 6, 7, 8;
- L. 4 agosto 2006, n. 248 (conversione D.L. n. 223/2006), principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 42, 49, 97, 107, 134, comma 4;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, 1-bis, 2-bis, 21-octies, 21-nonies;
- L. regionale Lombardia 4 aprile 2012, n. 6, art. 25, comma 2-bis;
- L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 21 (segnalazione AGCM);
- Art. 41 della Costituzione;
- Art. 49 TFUE;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 183/2024; sentenza n. 264/2013;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2025 (Regolamento NCC);
- Determinazione n. 01 del 07.01.2026 (bando originario NCC);
- Segnalazione AGCM Rif. S5405, prot. comunale n. 3276 del 20.03.2026;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2026 (modifica regolamentare), immediatamente eseguibile;
- Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 40/2025 (ripartizione contingente NCC);
- Nota prot. n. 13161/2025 del 16.12.2025 della Provincia di Brescia.

### DATO ATTO:

- che il Responsabile del Servizio è competente all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 TUEL e del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che non vi è obbligo di acquisire il parere del Revisore Unico per i provvedimenti di natura organizzativa e procedimentale non comportanti impegno di spesa;
- che non vi sono oneri finanziari a carico del bilancio comunale derivanti dalla presente determinazione;
- che la presente determinazione è redatta in formato digitale e viene sottoposta a pubblicazione nelle forme di legge;

### DETERMINA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 12/05/2026 da Viola Gheza.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**COMUNE DI BORNO**  
Provincia di Brescia



1. **Di approvare**, per le ragioni ampiamente esposte in premessa — da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte — il bando di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura comparativa per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione NCC nel territorio del Comune di Borno, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **Di disporre** che la riapertura dei termini non comporta revoca né caducazione del bando originario n. 01 del 07 Gennaio 2026, del quale costituisce integrazione procedimentale, né della procedura avviata, che rimane unica;
3. **Di confermare**, in applicazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di conservazione degli atti procedurali, la piena efficacia delle istanze già tempestivamente presentate nel termine del bando originario: tali istanze non necessitano di essere ripresentate e i relativi richiedenti sono ammessi di diritto alla fase di valutazione, previo accertamento dei requisiti soggettivi di ammissibilità ai sensi del Regolamento NCC come modificato con DCC n. 6 del 14 Aprile 2026;
4. **Di stabilire** che, ai fini della valutazione dei requisiti premiali di cui all'art. 5 del bando (criteri sub a, b, c, h), la data di riferimento per l'accertamento del possesso dei titoli è cristallizzata alla data di pubblicazione del bando originario (determinazione n. 01 del 07 Gennaio 2026), in applicazione del principio di parità di trattamento tra partecipanti e di prevenzione di ogni distorsione della concorrenza procedimentale derivante dall'ampliamento del termine di presentazione delle domande. I requisiti premiali maturati successivamente alla suddetta data non sono valutabili a favore di alcun concorrente, indipendentemente dal termine in cui ha presentato la domanda;
5. **Di precisare** che i requisiti di carattere ambientale e di accessibilità (criteri f e g) sono valutati, in conformità alla clausola del bando, nella forma di impegno all'acquisizione entro 60 giorni dall'aggiudicazione, e sono pertanto esenti dalla cristallizzazione temporale di cui al punto 4, in quanto afferiscono a una condizione futura, non a titoli già maturati;
6. **Di dare atto** che la procedura comparativa si svolge nel rispetto integrale del Regolamento NCC come modificato con DCC n. 6 del 14 Aprile 2026, che costituisce il quadro normativo presupposto e indefettibile della presente determinazione;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto e del bando allegato:
  - a) all'Albo Pretorio on-line per i termini di legge;
  - b) nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sotto-sezione "Bandi di gara e contratti";
  - c) sul sito istituzionale del Comune di Borno con comunicazione agli interessati già iscritti al procedimento;
8. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Viola Gheza, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Attività Produttive, raggiungibile all'indirizzo e-mail [viola.gheza@comune.borno.bs.it](mailto:viola.gheza@comune.borno.bs.it);
9. **Di dare atto** che contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa determinazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso al Sindaco ed ai capigruppo consiliari di minoranza, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 12/05/2026 da Viola Gheza.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**COMUNE DI BORNO**  
Provincia di Brescia



10. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

**IL RESPONSABILE  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
VIOLA GHEZA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*